

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5 INCLUSIONE E COESIONE – COMPONENTE 3
– INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE – INVESTIMENTO 1: “STRATEGIA NAZIONALE PER LE
AREE INTERNE – LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 “POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE
SOCIALI DI COMUNITÀ” FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU**

Progetto

**“TRASPORTO SOCIALE IN AREE A DOMANDA DEBOLE DELL’APPENIINO PARMA EST”
CUP D79I22000260005 Identificativo domanda n. 21088 - ID ReGis 00000000010001208202023
Identificativo univoco NGRWOMV8**



CAPITOLATO TECNICO

Il presente Capitolato disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura in acquisto di veicoli e dei servizi ad essi connessi ed accessori, oltre che quelli opzionali.

CAPITOLO I: NORME GENERALI

I.1 - Oggetto dell’appalto e importo

L’appalto ha per oggetto la fornitura di N. 7 (sette) veicoli elettrici per il trasporto di persone per lo svolgimento di un servizio di trasporto sociale nell’Unione Montana Appennino Parma Est nell’ambito della Missione n. 5 “Inclusione e Coesione” del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, Componente 3: “Interventi speciali per la coesione territoriale” – Investimento 1: “Strategia nazionale per le aree interne - Linea di intervento 1.1.1 “Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità” il cui soggetto attuatore è la Provincia di Parma.

L’importo dell’appalto è stimato in € 440.000,00 (quattrocentoquarantamila/00), di cui € 0,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’Iva nella misura di legge.

I.2 - Descrizione dell’appalto

L’appalto riguarda la fornitura di 7 veicoli elettrici per il trasporto di persone (Cat. M1¹), la batteria di dotazione e il servizio di manutenzione ordinaria per i primi 18 mesi successivi alla fornitura, oltre che i servizi e le prestazioni accessorie connessi, secondo le specifiche tecniche che seguono.

I.3 - Caratteristiche tecniche dei mezzi

I veicoli oggetto della fornitura devono:

- *possedere le caratteristiche minime di cui al paragrafo I.4;*
- *essere dotate degli equipaggiamenti minimi standard riportati al paragrafo I.5;*
- *essere dotate della seguente documentazione:*
- *libretto d’uso e manutenzione, contenente fra l’altro la tipologia e la frequenza dei controlli e degli interventi di manutenzione necessari per assicurare il corretto funzionamento della vettura;*
- *essere del colore indicato al paragrafo I.6;*
- *essere personalizzati in termini di colori e tessuti degli interni secondo quanto riportato ai paragrafi I.6 e I.7;*

rispettare:

- *le norme europee EN e le specifiche direttive di carattere europeo in materia di autoveicoli;*

¹ Veicoli leggeri per il trasporto di persone: veicoli appartenenti alla categoria **M1**, progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente

- *le norme di legge e i regolamenti italiani in vigore e in particolare il «Codice della Strada» (approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 s.m.i.) e il relativo regolamento di esecuzione (approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 s.m.i.);*
- *tutte le norme esplicitamente citate in questo capitolato prestazionale;*

soddisfare, sotto il profilo dell'igiene, della sicurezza e dell'ambiente, le seguenti prescrizioni:

- *tutti i materiali utilizzati sui veicoli devono essere privi in ogni loro sottoinsieme di componenti tossici, nel rispetto della normativa vigente;*
- *gli apparati elettrici ed elettronici non devono provocare né subire disturbi di natura elettromagnetica, sia a bordo che a terra, così come prescritto dalla normativa vigente; pertanto, il livello massimo dei disturbi generati deve essere tale da non alterare l'utilizzazione regolare di tutti i componenti previsti nell'impianto elettrico e in particolar modo non interferire con i dispositivi di controllo, di sicurezza, di trasmissione fonica e/o di dati in genere.*

I veicoli oggetto della fornitura devono:

- *nuovi di fabbrica;*
- *esenti da difetti e vizi che ne pregiudichino il normale utilizzo;*
- *realizzati secondo le vigenti normative;*
- *regolarmente immatricolati secondo le modalità e le tempistiche indicate nei punti seguenti.*

I.4 - Scheda tecnica

Principali specifiche tecniche obbligatorie:

- *Cinque porte*
- *Passeggeri compreso conducente = 9*
- *Alimentazione elettrica*
- *Autonomia \geq 200 km*
- *Modalità di ricarica lato colonnina attraverso connettore conforme al Tipo 2 della normativa CEI EN 62196-2*
- *Energia accumulabile dalla batteria \geq 40 kWh*
- *On Bord Charger di tipo trifase \geq 11 kW*
- *Batteria di dotazione (in proprietà), soggetta a ricarica totale notturna e ricariche parziali durante il giorno.*

I.4bis – Rispetto Criteri DNSH² (“non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali - Do No Significant Harm)e CAM di cui al DM 17 giugno 2021³ pubblicato in GU n.157 del 2 luglio 2021

La presente procedura risulta orientata al “**principio guida**” di una “**sostanziale riduzione delle emissioni di gas serra o un incremento del numero di mezzi a basse o zero emissioni**”, così da contribuire al miglioramento dell'efficienza complessiva dell'intero sistema di trasporto/mobilità, senza compromettere gli altri obiettivi ambientali derivanti dall'utilizzo, contribuendo “**sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici; Zero emissioni di CO₂ o quasi**”.

Al fine di garantire il rispetto del principio DNSH connesso con la mitigazione dei cambiamenti climatici e la significativa riduzione di emissioni di gas a effetto serra, dovranno essere adottate tutte le strategie disponibili per l'acquisto e la gestione dei veicoli in linea con l'obiettivo di contenere le emissioni GHG (*Greenhouse Gas*

² Il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF - Regolamento UE 2021/241) stabilisce all'art. 18, co. 4, lett. d) che tutte le misure finanziate dai piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali - Do No Significant Harm - DNSH”

³ PIANO D'AZIONE PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI CONSUMI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PIANO D'AZIONE NAZIONALE SUL GREEN PUBLIC PROCUREMENT (PANGPP) Acquisto di veicoli adibiti al trasporto su strada: Cat. M1 elettrici, DM 17 giugno 2021 pubblicato in GU n.157 del 2 luglio 2021 - Revisione dei CAM adottati con DM 8 maggio 2012 (in G.U.R.I. n. 129 del 5 giugno 2012) CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER L'ACQUISTO, IL LEASING, LA LOCAZIONE, IL NOLEGGIO DI AUTOVETTURE E VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI (CATEGORIA M1 ED N1)

Protocol).

La procedura prende in considerazione i seguenti criteri per i veicoli appartenenti alla categoria M1, che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007:

- fino al 31 dicembre 2025 le emissioni specifiche di CO₂, come definite dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2019/631, **sono inferiori a 50 gCO₂/km (veicoli leggeri a basse e zero emissioni);**
- dal 1° gennaio 2026 le emissioni specifiche di CO₂, come definite dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2019/631, sono pari a zero;

La fornitura sarà soggetta alle specifiche tecniche di cui DM 17 giugno 2021 per cui

Limiti di emissione di diossido di carbonio e di inquinanti atmosferici

Almeno il 38,5% in numero dei veicoli M1 (ed N1), rispetto al numero totale dei veicoli oggetto della gara d'appalto, è costituita da veicoli puliti, vale a dire con livelli di emissione di diossido di carbonio e di inquinanti atmosferici inferiori o uguali alle soglie indicate in Tabella 1 (Allegato I DM 17 giugno 2021 - GU n.157 del 2.7.2021 Revisione dei CAM adottati con DM 8 maggio 2012)	Verificata dalla SA
Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 108 della legge n. 160/2019, ai sensi e per gli effetti del comma 107 della legge n. 160/2019, sono tenute altresì a procedere all'acquisto o noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada alimentati ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno in misura non inferiore al 50%	Verificata dalla SA
Indicare per i veicoli M1 ed N1 il costruttore, la designazione commerciale, la categoria, il motopropulsore (a combustione interna, elettrico, ibrido, idrogeno), il tipo di alimentazione e la "Classe Euro".	A cura del Soggetto aggiudicatario

Veicoli elettrici nuovi (M1ed N1): garanzia della batteria di trazione e piano di manutenzione programmata

Per le autovetture ed i veicoli commerciali leggeri elettrici nuovi offerti (M1 ed N1) la garanzia minima della batteria elettrica deve garantire l'operabilità dei veicoli per una percorrenza almeno pari a 150.000 km oppure avere validità di 8 anni, con capacità di carica residua ≥70% del valore nominale	A cura del Soggetto aggiudicatario
Occorre la documentazione relativa alla garanzia della batteria del veicolo dalla quale si evincano le informazioni su percorrenza (km) o durata in anni della garanzia e con indicazione della capacità di carica residua del valore nominale (IEC 62660) o, in caso di leasing operativo, copia del "piano di manutenzione programmata"	A cura del Soggetto aggiudicatario

I.5 - Equipaggiamenti minimi

Equipaggiamenti standard minimi:

- *Cavo di alimentazione di lunghezza ≥ 6 mt*
- *Cruise Control*
- *ABS con ripartitore automatico della frenata*
- *Climatizzatore*
- *Airbag conducente e passeggero*
- *Chiusura centralizzata*
- *Alza cristalli anteriori elettrici*
- *Autoradio con collegamento Bluetooth per dispositivi mobili e con comandi al volante*

- *Kit gonfiaggio pneumatici/Ruotino/Ruota di scorta di dimensioni normali*
- *Segnale di pericolo mobile (triangolo)*
- *Giubbotto fluorescente*
- *Dotazioni previste dal Codice della strada*
- *Cassetta di pronto soccorso.*

1.6 - Colori e tessuti degli interni

I veicoli devono essere forniti possibilmente nella colorazione bianco pastello. I colori e i tessuti degli interni dei veicoli saranno scelti dalla Stazione Appaltante, entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva, tra le combinazioni standard previste di serie dalla casa madre per la tipologia di veicoli forniti.

1.7 - Personalizzazione con scritte, bande adesive, stemmi e loghi

I veicoli dovranno essere applicate le seguenti serigrafie, collocati sulle fiancate dei mezzi, realizzate in pellicola rinfrangente:



1.8 - Servizi connessi e accessori

L'impresa aggiudicataria dovrà fornire, unitamente ai veicoli, i servizi connessi e accessori indicati ai punti seguenti. Il corrispettivo di tali servizi è compreso nel prezzo di fornitura dei minivan.

1.9 - Servizio di immatricolazione, trasporto e consegna

I veicoli dovranno essere immatricolati con il nominativo del soggetto deputato alla gestione del servizio di trasporto sociale, che sarà comunicato dalla Provincia di Parma una volta espletata la gara per la scelta dell'operatore.

Una volta espletata la gara per la scelta dell'operatore, si procederà alla comunicazione degli indirizzi e orari di consegna nei Comuni dell'Unione Montana Appennino Parma Est.

I costi di immatricolazione sono a carico del Fornitore.

Il servizio di consegna delle autovetture si intende comprensivo di ogni onere relativo o connesso al trasporto dei mezzi, ivi compresi gli eventuali imballaggi e l'asportazione e smaltimento degli stessi.

I Veicoli dovranno essere consegnati perfettamente funzionanti, collaudati e con batteria carica.

La consegna dei veicoli dovrà avvenire entro il termine indicato in sede di gara e comunque non oltre 180 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

Alla consegna dei veicoli dovranno essere redatti appositi verbali di accettazione, con la sottoscrizione dei quali la Stazione Appaltante dichiarerà di aver ispezionato i veicoli, la dotazione di bordo e gli accessori, di avere riscontrato la conformità a quanto richiesto con il presente capitolato tecnico e di non aver rilevato vizi palesi.

Resta inteso che l'accettazione dei mezzi non solleva il fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza degli stessi ai requisiti indicati in questo capitolato, del funzionamento delle autovetture e della qualità dei materiali impiegati.

Sono a carico dell'Amministrazione tutti gli oneri e le spese relative alla tassa di possesso, coperture assicurative ed a tutte le altre tasse ed imposte relative ai veicoli oggetto della presente fornitura.

1.10 - Garanzia per vizi, difetti di fabbricazione, mancanza di qualità essenziali e/o promesse e buon funzionamento

La fornitura dei Prodotti oggetto del presente Capitolato dovrà essere provvista di garanzia per vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché di garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c. (c.d. "garanzia legale"). Tale ultima garanzia dovrà coprire i veicoli e le relative "Opzioni di Prodotto" per un periodo non inferiore a 24 mesi

decorrenti dalla data di accettazione della fornitura e senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo.

Durante tale periodo:

- 1) per sopperire ad eventuali vizi o difetti di fabbricazione, il Fornitore assicura gratuitamente e mediante propri tecnici specializzati e/o Centri di Assistenza (propri, autorizzati o convenzionati) ovvero mediante strutture mobili, il necessario supporto tecnico finalizzato a ripristinare il corretto funzionamento dei Prodotti forniti nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione dell'intero Prodotto;
- 2) le Amministrazioni destinatarie dei mezzi (secondo il progetto) avranno diritto alla riparazione gratuita dei veicoli (o alla loro sostituzione nei casi di non riparabilità) ogni qualvolta si verifichi il cattivo o mancato funzionamento delle stesse.

Il fornitore non potrà sottrarsi alla sua responsabilità se non dimostrando che la mancanza di buon funzionamento sia dipesa da un fatto proprio dell'acquirente (e non sia dipendente da un vizio o difetto di produzione). Il difetto di fabbricazione, il malfunzionamento, la mancanza di qualità essenziali e/o promesse deve essere denunciato dall'Amministrazione al Fornitore per iscritto nel più breve tempo possibile dalla scoperta del difetto stesso e/o del malfunzionamento e/o della mancanza di qualità essenziali e/o promesse e, comunque, entro 30 giorni dalla scoperta stessa.

Il fornitore, qualora non sia possibile l'immediato ripristino della funzionalità dei veicoli, dovrà diagnosticare il guasto entro un massimo di tre giorni lavorativi dalla data di presa in carico dei veicoli; le successive riparazioni dovranno essere effettuate in una o più giornate lavorative senza soluzione di continuità a partire dalla data di comunicazione della diagnosi. Il numero massimo di giorni concessi per la riparazione dei veicoli è pari alle ore lavorative previste dalla stessa casa costruttrice dei veicoli per le operazioni effettuate e comunque non potrà essere superiore a quindici (15) giornate, a decorrere dalla data di presa in carico dei veicoli da parte della rete assistenziale. Gli interventi in garanzia dovranno essere assicurati in tutti i giorni feriali e nel normale orario di lavoro (indicativamente tra le 8:30 e le 17:30) esclusi il sabato, la domenica e i giorni festivi ed effettuati a regola d'arte.

I.11 - Garanzia sulla batteria

La batteria montata su ciascun veicolo dovrà essere munita di garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (articolo 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (articolo 1497 c.c.), oltre che di buon funzionamento (articolo 1512 c.c.).

In particolare, la batteria viene fornita con garanzia di buon funzionamento per un numero di mesi indicato in sede di gara e comunque non inferiore a 24 (ventiquattro), decorrenti dalla data di accettazione del prodotto e senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo.

La garanzia minima della batteria elettrica deve garantire l'operabilità dei veicoli per una percorrenza almeno pari a 150.000 km oppure avere validità di 8 anni, con capacità di carica residua 70% del valore nominale, così come previsto nei criteri ambientali minimi di cui al DM del 17 giugno 2021 del Ministero della transizione ecologica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021.

I.12 - Manutenzione ordinaria

È in capo al soggetto aggiudicatario la manutenzione ordinaria dei veicoli per i 18 mesi successivi alla fornitura dei veicoli.

La manutenzione ordinaria è comprensiva della necessaria sostituzione dei pneumatici (estivo\invernale), della sostituzione del liquido dell'impianto frenante e del liquido di raffreddamento della batteria, oltre alle normali attività comprese nei tagliandi di controllo periodici.

I.13 - Durata e termine essenziale.

La fornitura dei mezzi deve essere completata **non oltre 180 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.**

Per ogni giorno di ritardo si applica una penale pari all'1/1000 del valore del contratto.

Il ritardo superiore a 30 giorni determina la risoluzione di diritto del contratto con conseguente incameramento della garanzia definitiva oltre al diritto a richiedere l'eventuale maggior danno. In tale ipotesi la SA procederà allo scorrimento della graduatoria di gara.

L'avvio della prestazione contrattuale potrà avvenire anche in pendenza della stipulazione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente.

I.14 - Collaudo

L'Amministrazione procederà a sottoporre a collaudo di accettazione ciascun veicolo oggetto dell'appalto; il collaudo sarà eseguito all'atto della consegna (presso il luogo di consegna indicato dall'Amministrazione Ordinante) o, in alternativa, presso lo stabilimento del Fornitore o sede indicata dallo stesso sul territorio italiano (tale alternativa dovrà essere richiesta in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura).

Nel corso del collaudo l'Amministrazione procederà ad accertare, relativamente a ciascun autoveicolo:

- *la completezza degli allestimenti di base;*
- *la completa rispondenza con quanto disposto dalle normative di legge applicabili in tema di Codice della Strada;*
- *la presenza del Libretto d'uso e manutenzione (contenente la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento della vettura);*
- *la presenza dell'Elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza dirette e/o convenzionate con il Fornitore. L'elenco potrà essere sostituito da apposito numero verde idoneo ad indicare Elenco ed ubicazione delle suddette strutture di assistenza;*
- *che il veicolo sia stato regolarmente immatricolato;*
- *che il veicolo sia munito di tutta la documentazione per l'immissione in servizio (tassa di possesso ed assicurazione esclusi) o di tutta la documentazione necessaria all'immatricolazione (quando quest'ultima non sia stata richiesta in fase di ordinativo) o alla messa in servizio dei mezzi allestiti, prevista dalla normativa anche regolamentare vigente in materia;*

In caso di esito positivo del collaudo, la data del verbale di collaudo è da considerarsi "data di accettazione del prodotto o della fornitura".

In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a risolvere le non conformità o a sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo I.10. Dopo tali interventi il veicolo potrà essere sottoposto a nuovo collaudo (secondo collaudo) o, in alternativa l'Amministrazione ha la facoltà di avvalersi di apposita dichiarazione nella quale il Fornitore attesta l'avvenuta esecuzione degli interventi richiesti e di quelli, comunque, necessari per rimuovere le difformità riscontrate.

Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti il primo ed eventuale secondo collaudo, sono a carico del Fornitore, ad eccezione di quelli connessi alle persone incaricate dall'Amministrazione per i collaudi. Qualora anche il secondo collaudo dia esito negativo, il Fornitore è obbligato a risolvere le non conformità o a sostituire i Prodotti non conformi entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui all'articolo 10 del presente capitolato.

Nel suddetto caso, tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra, inerenti il terzo collaudo, sono a carico del Fornitore, inclusi quelli connessi alle persone incaricate dall'Amministrazione per i collaudi stessi.

Per ogni collaudo (contestuale o meno alla consegna) dovrà essere redatto un apposito verbale sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: la "Data ordine", la data di messa a disposizione del veicolo, la data consegna (se contestuale al collaudo), il numero progressivo dell'Ordinativo di Fornitura, il numero progressivo di consegna (assegnato dal Fornitore), la descrizione ed il numero delle vetture.

In caso di collaudo non contestuale alla consegna, qualora il verbale non venga sottoscritto dall'Amministrazione

in contraddittorio; la stessa Amministrazione, dovrà inviarlo al Fornitore entro 30 giorni solari dall'effettuazione dello stesso. In caso di mancato invio del documento, entro il suddetto termine, la fornitura si intenderà accettata ed il Fornitore potrà fatturare i veicoli oggetto del collaudo.

Resta inteso che la predetta data di accettazione della fornitura non costituisce accettazione senza riserve dei Prodotti da parte dell'Amministrazione, avendo questa ultima il diritto di denunciare eventuali vizi palesi ed occulti relativi alla fornitura, nel più breve tempo possibile dalla data dell'avvenuta scoperta e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scoperta stessa. Il collaudo non prevede prove dinamiche degli autoveicoli.

CAPITOLO II: OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

II.1 - Garanzia definitiva

L'aggiudicatario al momento della stipulazione ovvero al momento dell'affidamento della fornitura in pendenza di stipulazione dovrà presentare una garanzia pari al 10% del valore del contratto. Si applica l'art. 117 del codice dei contratti.

II.2 - Norme di relazione

L'aggiudicatario deve comunicare, al momento dell'affidamento dell'appalto, il nominativo del Responsabile della commessa che ha il compito di intervenire, decidere, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere relativamente all'espletamento del contratto.

L'aggiudicatario garantirà altresì la reperibilità di un suo supervisore: ogni segnalazione o contestazione che venga rivolta al Responsabile del contratto si considera come effettuata all'appaltatore.

II.3 - Osservanza delle leggi e dei regolamenti

È fatto obbligo al Soggetto aggiudicatario di osservare e far osservare al proprio personale, costantemente, tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze, emanate ed emanande, che abbiano attinenza con l'appalto assunto.

Il soggetto aggiudicatario, ove l'ente lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni predette.

II.3bis – Verifica ex-ante del rispetto Criteri DNSH

Mitigazione dei cambiamenti climatici. Quali elementi di verifica ex ante del rispetto dei Criteri DNSH, l'aggiudicatario deve presentare:

- la dichiarazione del fornitore\distributore con le **caratteristiche di efficienza energetica** dell'autoveicolo oggetto di finanziamento conformi ai criteri riportati in nota⁴;
- la dichiarazione del fornitore\distributore con le **caratteristiche di emissioni di carbonio e sostanze inquinanti dell'autoveicolo** oggetto di finanziamento³;
- dichiarazione del produttore del rispetto dei criteri definiti per ciascuna categoria per le **emissioni di CO₂ ed efficienza energetica** in conformità ai criteri stabiliti nel GPP sui Criteri dell'UE per gli appalti pubblici verdi nel settore del trasporto su strada⁵;
- per i veicoli per i quali lo **standard Euro VI** non è applicabile, presentare la **dichiarazione** del fornitore\distributore dell'autoveicolo acquistato che dimostri che le **emissioni dirette di CO₂ dei veicoli sono pari a zero**.

Economia circolare. L'aggiudicatario deve fornire informazioni sulle modalità di gestione dei rifiuti, secondo la gerarchia dei rifiuti, sia nella fase di utilizzo (manutenzione) che nel fine vita della flotta, anche attraverso il riutilizzo e il riciclaggio di batterie ed elettroniche (in particolare le materie prime critiche in esse contenute).

Pertanto, oltre all'applicazione del Decreto ministeriale 17 giugno 2021 inerente l'Acquisto di veicoli adibiti al

⁴ per efficienza energetica si intendono i **valori di consumi energetici (KWh/100 km, l/100 km e kg/100 km) e relative emissioni del veicolo**. Tali valori vengono specificati nell'**etichetta energetica** per quanto riguarda gli autoveicoli, per cui è obbligatoria. Per altre tipologie di veicoli può essere ritenuta esaustiva la **dichiarazione del costruttore se certificata da un ente autorizzato e /o il Certificato di omologazione a patto che contenga i parametri richiesti. Per i veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica non si applicano i requisiti richiesti relativi ai consumi energetici**

⁵ per le verifiche, fare riferimento a quanto previsto nei vigenti CAM veicoli DM 17 giugno 2021

trasporto su strada e per i servizi di trasporto di passeggeri su strada, relativo ai requisiti di utilizzo di materiali riciclati e disassemblabilità, sarà necessario avere contezza della gestione dei rifiuti finale.

Per veicoli elettrici, il **produttore\distributore** dei veicoli offerti o della batteria per trazione **deve aver stipulato un contratto con il sistema collettivo o individuale di raccolta** nel quale sia stabilito che tutti gli accumulatori al litio esausti sono destinati sia ad essere recuperati e rassembrati in pacchi di storage per lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili che al recupero dei metalli (litio, cobalto, nichel ed altri metalli presenti). Può essere ritenuta **esaustiva la presentazione di un contratto stipulato con il sistema collettivo o individuale di raccolta e recupero delle batterie** di trazione anche se non specificata l'effettiva modalità di recupero o riutilizzo degli accumulatori.

Per i veicoli appartenenti alle categorie M1, l'aggiudicatario deve fornire **la dichiarazione del produttore** che i veicoli sono:

- (a) riutilizzabili o riciclabili per almeno l'85 % del peso;
- (b) riutilizzabili o recuperabili per almeno il 95 % del peso⁷.

Limitatamente alle categorie M1 e N1, considerato quanto stabilito nella Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/53/CE, da ultimo modificata con la Direttiva 2018/84, così come recepita dal d.lgs. n. 119/2020 **ai fini del possesso del requisito si ritiene adeguato il certificato di omologazione.**

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento. L'aggiudicatario deve fornire conferma che:

- (a) i veicoli sono conformi ai requisiti della più recente fase applicabile dell'omologazione Euro 6 per le emissioni dei veicoli leggeri⁸ stabilita in conformità del regolamento (CE) n. 715/2007. I veicoli rispettano le soglie di emissione per i veicoli leggeri puliti di cui alla tabella 2 dell'allegato della direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁹.
- (b) i veicoli sono conformi ai requisiti della più recente fase applicabile dell'omologazione delle emissioni dei veicoli pesanti Euro VI stabilita ai sensi del regolamento (CE) n. 595/2009.

CAPITOLO III: RAPPORTI FRA IMPRESA APPALTATRICE E AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

III.1 - Vigilanza e controlli

L'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il responsabile unico del procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del direttore dell'esecuzione del contratto o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., nonché del collaudatore ovvero della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.

Il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture, designato dalla stazione appaltante, provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla

⁷ come stabilito dall'allegato I della direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10)

⁸ Regolamento (UE) 2018/1832 della Commissione, del 5 novembre 2018, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) 2017/1151 al fine di migliorare le prove e le procedure di omologazione per le emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri, comprese quelle per la conformità in servizio e le emissioni reali, e di introdurre dispositivi per il monitoraggio del consumo di carburante e di energia elettrica (GU L 301 del 27.11.2018, pag. 1)

⁹ Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 5). Far riferimento alla nuova direttiva europea 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE. Inoltre, la direttiva europea 2019/1161 è stata recepita mediante decreto legislativo n. 187/2021

stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

L'impresa appaltatrice è tenuta a fornire agli incaricati degli enti la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento, il libero accesso alle strutture e disponendo, altresì, il personale preposto all'appalto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito al contratto assunto.

III.2 - Penalità

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato o di norme o di regolamenti che possano condurre a ritardo della fornitura o disservizio, l'ente interessato contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 5 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora l'impresa appaltatrice non provveda ovvero le giustificazioni non risultino sufficientemente valide, il responsabile, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni eventualmente presentate dall'impresa, può irrogare, con atto motivato, una penalità.

Fatto salvo quanto previsto al punto 3 del presente capitolato le penalità per le infrazioni agli obblighi contrattuali sono irrogate in misura variabile tra € 200,00 ed € 2.000,00 a seconda della gravità di ciascuna inadempienza, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni. In caso di recidiva nell'arco di sessanta giorni la penalità già applicata può essere aumentata fino al raddoppio.

Costituisce inadempimento di straordinaria gravità, con facoltà di risoluzione del contratto, il mancato o ritardato svolgimento delle prestazioni affidate, addebitabili alla responsabilità dell'impresa, tali da ingenerare dubbi sul corretto adempimento del contratto. In caso di risoluzione del contratto, all'appaltatore è corrisposto il compenso dovuto per quanto eseguito sino al momento della contestazione dell'inadempimento, salvo quanto oggetto di contestazione.

Il pagamento delle penalità non libera l'impresa aggiudicataria dalla eventuale responsabilità per ulteriori danni causati. Gli importi addebitati a titolo di penale o di risarcimento danni saranno recuperati mediante ritenuta diretta sui corrispettivi maturati ovvero sul deposito cauzionale.

Gli enti possono comminare sanzioni pecuniarie per le seguenti infrazioni:

- *mancato rispetto delle modalità di esecuzione dell'appalto e degli obblighi derivanti da questo capitolato [fino a € 1.000,00];*
- *ogni altra infrazione non prevista nella presente declaratoria e che arrechi nocumento all'efficace svolgimento delle prestazioni appaltate [fino a € 500,00].*

III.3. Penali per ritardata esecuzione della fornitura - PNRR

per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine massimo stabilito in caso di verifica di conformità (collaudo) negativa per l'eliminazione della non conformità o la sostituzione dei Prodotti, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale calcolata in misura giornaliera pari allo 0,6‰ dell'ammontare netto contrattuale.

La medesima penale si applica in caso di violazione degli artt. 3 – 3 bis e 4 del d.l. 31 maggio 2021 n. 77 (vedi successivo punto IV.5 del presente capitolato).

In tal caso, le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

III.4 - Esecuzione d'ufficio

In caso di interruzione totale o parziale delle prestazioni di cui al presente capitolato, qualsiasi ne sia la causa, anche di forza maggiore e ivi compreso lo sciopero delle maestranze, gli enti hanno la facoltà di provvedere,

direttamente o indirettamente, alla gestione dell'appalto, a rischio e spese dell'impresa appaltatrice, avvalendosi eventualmente anche dell'organizzazione dell'impresa, sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato la sospensione.

L'esecuzione d'ufficio non manleva l'impresa dalla responsabilità per l'avvenuta interruzione del contratto.

CAPITOLO IV: PERSONALE – DISPOSIZIONI SPECIALI PNRR.

IV.1 - Personale

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'impresa e i rapporti tra le parti dovranno essere conformi ai contratti di lavoro vigenti. Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'impresa. In caso di sciopero sarà compito dell'impresa preavvertire per tempo le amministrazioni committenti secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di sciopero.

IV.2 - Infortuni, danni e responsabilità

Il soggetto aggiudicatario risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la causa o la natura, derivanti dalla propria attività, restando inteso che rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati, senza diritto a compenso alcuno, sollevando le amministrazioni committenti da ogni responsabilità civile e penale.

IV.3 - Osservanza delle norme di C.C.N.L., previdenziali e assistenziali

Il soggetto aggiudicatario è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro oltre che nelle leggi e nei regolamenti in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, tutela dei lavoratori, igiene del lavoro e, in generale, di tutte le norme in materia di personale vigenti o che saranno emanate nel corso dell'appalto, restando fin d'ora le amministrazioni committenti esonerate da ogni responsabilità al riguardo.

Il soggetto aggiudicatario è pertanto obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti soci, condizioni contrattuali e retributive, derivanti dall'applicazione integrale del CCNL sottoscritto dalle parti più rappresentative a livello nazionale, corrispondenti ai profili degli operatori impiegati, compresi eventuali integrativi territoriali, come da tabelle emanate dal Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, o, in loro assenza, sottoscritte dalle Organizzazioni Sindacali e Datoriali firmatarie dello stesso.

I suddetti obblighi appaltatrice sono vincolanti anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana dal soggetto, dalla struttura, dalla dimensione e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale della stessa.

Il soggetto aggiudicatario è responsabile in solido, nei confronti degli enti, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

IV.4 - Norme per la gestione delle problematiche inerenti la sicurezza del lavoro

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro». L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle prestazioni affidate.

L'impresa dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile aziendale del Servizio di prevenzione e protezione. Gli enti committenti provvederanno alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato testo unico. Ove specificatamente previsto, verrà predisposto il documento di valutazione dei rischi da interferenza.

IV.5 - Obblighi specifici derivanti dall'utilizzo di risorse previste dal PNRR o dal PNC.

Trattandosi di procedura afferente agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/02/2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/02/2021 ("PNRR"), nonché dal PNC, trovano

applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge 29/07/2021, n. 108, volte a favorire le pari opportunità, generazionali e di genere nonché a promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili nell'ambito degli appalti suindicati.

L'appaltatore provvederà:

- **(in caso di operatore economico con un numero di dipendenti superiore a 50 unità)**, sono tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 198/2006, e producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale/provinciale di parità ai sensi del secondo comma del citato art. 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- **(in caso di operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 ed inferiore a 50)** sono tenuti: a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto
 - **una relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Tale relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
 - **la certificazione** di cui all'articolo 17 della L. 12 marzo 1999, n. 68,
 - **una relazione** relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali

La violazione anche di uno solo di tali obblighi comporta l'applicazione delle penali previste dall'art 6.1 Penali PNRR del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

IV.6 - Deroga all'obbligo assunzionale di cui all'art. 47 c. 4 ultimo inciso del d.l. 31 maggio 2021 n. 77.

In ragione della natura e del valore della fornitura si ritiene che la componente di manodopera sia di importo tale da consentire la deroga all'obbligo assunzionale di cui 47 comma 4 ultimo inciso relativo all'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

CAPITOLO V: NORME RELATIVE AL CONTRATTO

V.1 - Forma del contratto e spese contrattuali

Il contratto verrà stipulato per atto pubblico amministrativo.

Le Spese di rogito sono a carico dell'aggiudicatario.

V.2 - Ammontare del corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo della fornitura è subordinato all'accertamento della rispondenza della fornitura effettuata alle prescrizioni previste in questo capitolato. In caso di esito positivo, la stazione appaltante emetterà l'attestazione di regolare esecuzione del contratto. A seguito di tale attestazione, l'appaltatore può emettere regolare fattura elettronica.

Il pagamento avviene entro 30 giorni dalla presentazione della fattura in formato elettronico.

V.3 - Sospensione dei pagamenti

L'amministrazione committente, al fine di garantirsi in modo efficace e diretto sulla puntuale osservanza delle prescrizioni dettate per la conduzione dell'appalto e per le prestazioni dei servizi che ne sono oggetto, ha facoltà

di sospendere - in tutto o in parte - i pagamenti all'impresa appaltatrice cui siano state contestate inadempienze fino a quando la stessa non si sarà adeguata agli obblighi assunti, ferma restando l'applicazione di eventuali penalità e delle più gravi sanzioni previste dalla legge.

V.4 - Adeguamento ai prezzi

I prezzi della prestazione, così come determinati in sede di gara, si intendono offerti dall'impresa in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio, e sono quindi invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto e fino all'ultimazione della fornitura e dei servizi assunti.

Nei prezzi di aggiudicazione si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui al presente capitolato, tutto incluso e nulla eccettuato, per la esecuzione della fornitura stessa.

L'impresa appaltatrice, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere per l'aumento di costo della materia prima, manodopera, perdite e/o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che potesse verificarsi dopo l'aggiudicazione.

V.5 - Subappalto

Si applica l'art. 119 del codice dei contratti

V.6 - Risoluzione del contratto — Sostituzione dell'ente

Si applica l'art. 122 del codice dei contratti come integrato dal presente capitolato.

V.7 - Fallimento, successione e cessione dell'impresa

Si applica l'art. 124 del codice dei contratti.

V.8 - Recesso

Si applica l'art. 123 del codice dei contratti.

V.9 - Avvio dell'appalto in pendenza della stipulazione del contratto

La Provincia si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di appositi provvedimenti dirigenziali, anche in pendenza della stipulazione dei contratti, previa costituzione della garanzia definitiva.

V.10 - Controversie

Le controversie con possono essere risolte per mezzo degli strumenti stragiudiziali di conciliazione sono devoluti alla giurisdizione ordinaria. E' in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

Cessione del contratto.

Non è ammessa, a pena di nullità, alcuna cessione del contratto.

CAPITOLO VI: NORME FINALI

VI.1 - Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

VI.2 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del GDPR, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla Stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

La Stazione Appaltante garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

VI.3 - Obbligo di riservatezza

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

VI.4 - Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare, si impegna a comunicare agli enti, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

Le amministrazioni committenti verificano, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

VI.5 - Obblighi in tema di "Legge Anticorruzione"

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53 - comma 16-ter — del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti degli enti committenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto degli enti stessi, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto degli enti, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che, in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo, dovrà restituire i compensi percepiti e non potrà contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

VI.6 - Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 nonché dal codice di comportamento approvato dalla Provincia di Parma.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2 — comma 3 del citato Codice.